Il **SISTRI** torna ancora una volta a far parlare di sé e lo fa con il **decreto del Ministero dell'Ambiente n. 78 del 30 Marzo 2016** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Maggio 2016 n.120 che **entrerà in vigore il giorno 8 Giugno 2016**.

Si attendeva da tanto l'arrivo di **questo nuovo regolamento che avrebbe dovuto mettere ordine alla confusione** che regna sovrana intorno al sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti il cui fine, ricordiamo, è quello di contrastare i traffici illeciti dei rifiuti.

Appare chiaro ad oggi che **la confusione sollevata proprio dal SISTRI**, con le sue continue modifiche, **non ha di fatto contrastato gli illeciti ma solo inasprito l'opinione che gli operatori del settore avevano nei confronti del sistema informatico**.

Ma cosa ha introdotto di nuovo il regolamento? E cosa ha modificato di fatto rispetto a quanto c'è oggi in merito alla tracciabilità informatica dei rifiuti?

Spiace dover deludere le aspettative, ma **di nuovo c'è veramente poco** e le tante sospirate novità (eliminazione black box ecc..) sono tutte rinviate.

La norma ricalca per sommi capi quanto già conosciamo dei precedenti decreti e solo in alcuni punti introduce delle lievi novità esposte di seguito.

- Il **delegato** viene ridefinito come: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziende, è eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del sistema. E' lecito chiedersi come mai sia stato introdotto il termine "*eventualmente*"….

- Per quanti si aspettavano la scomparsa, tanto sospirata, di dispositivi USB e black-box, purtroppo non è così in quanto già **tra le nuove definizioni ritroviamo "dispositivo"**: il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black-box, nonché il dispositivo USB per l'interoperabilità.

  Ciò fa presupporre che se in un prossimo futuro questi dispositivi dovessero essere effettivamente eliminati sarà necessario un ulteriore decreto (che si aggiunge alla sfilza di decreti correttivi già presenti).

- Con l'articolo 2 del decreto viene annunciato dal Ministero che **saranno necessari uno o più decreti che andranno a definire le procedure operative** per:
  - l'accesso al SISTRI
  - inserimento e trasmissione dei dati
  - procedure particolari.

- Maggiori chiarimenti sono invece arrivati sul fronte degli **organi di controllo** deputati a gestire i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI. L'**Arma dei Carabinieri** viene deputata a ciò e con l'obiettivo di intensificare l'azione di contrasto alle

attività illecite di gestione dei rifiuti, tutte le informazioni detenute dal SISTRI vengono rese disponibili ai fini dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

- Piccola novità sul fronte dei **soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI**. **I soggetti che sono autorizzati**, presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2-bis o 5 **per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, sono obbligati ad aderire al SISTRI nella forma di trasportatori solo se sono già iscritti in qualità di produttori**. In questo caso quindi l'impresa sarà tenuta anche all'installazione della black-box sui mezzi autorizzati.
- **Nulla cambia invece in merito alle attuali procedure di iscrizione**, almeno fino a quando non dovessero essere apportate delle modifiche al sistema. Chi aderisce volontariamente al SISTRI potrà utilizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti digitale fino a quando lo riterrà opportuno. Ovviamente decidere di utilizzare il SISTRI per i rifiuti pericolosi e non pericolosi comporta il dover accettare l'intero sistema di gestione digitale e non solo una sua parte.
- Per quanto riguarda i **Comuni**, questi ultimi, indipendentemente dal numero di abitanti non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti. Se non ci sono unità locali con più di dieci dipendenti il comune è tenuto comunque ad iscriversi al SISTRI.
- **Confermato ancora una volta "l'obolo" che enti ed imprese pagano per il mantenimento in servizio del sistema SISTRI**. Pertanto per chi avesse sperato che finalmente questa "nuova vecchia tassa" fosse stata abolita ci spiace ancora una volta dover infrangere ogni sogno.
- Qualche piccola novità compare in merito alla **delega della gestione operativa** che a parere di chi scrive è un voler rendere nuovamente confusionaria la gestione dei rifiuti.
- I **soggetti che producono rifiuti in quantità non superiore a 200 Kg o 200 litri all'anno** hanno un **ulteriore semplificazione**, ossia possono compilare l'area registro cronologico con cadenza trimestrale, a condizione sempre che la compilazione avvenga prima che i rifiuti vengano movimentati.

Vere novità in questo decreto, come si può osservare, non ce ne sono, semplicemente **si è ricalcata la struttura del SISTRI attualmente esistente cercando di darne una ripulita**, visti i numerosi decreti correttivi che sono intervenuti nel tempo, e si è **rinviato il tutto a nuovi decreti attuativi** che avranno quindi il compito di costruire le parti mancanti di questa impalcatura e, molto probabilmente, demolirne altre.